COMUNE DI PIMONTE

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 07 DEL 16.03.2010

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 09.04.2010 AL 24.04.2010

COMUNE DI PIMONTE

PROVINCIA DI NAPOLI

INDICE

CAPO I - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 4 – Associazioni con sede fuori dal territorio comunale

Art. 5 - Modalità di iscrizione

Art. 6 - Revisione dell'Albo

Art. 7 - Comunicazione di variazioni e verifiche

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

Art. 9 – Pubblicità

CAPO II - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 10 - Diritti delle associazioni

Art. 11 – Convenzioni

Art. 12 - Obblighi delle associazioni

Art. 13 – Entrata in vigore

COMUNE DI PIMONTE

PROVINCIA DI NAPOLI

CAPO I
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Pimonte riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
3. Il presente regolamento disciplina le procedure d'iscrizione e cancellazione all'albo comunale delle associazioni operanti sul territorio.
4. L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici e contributi previsti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti del Comune di Pimonte

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nei seguenti settori:

a) Cultura e Promozione del territorio
b) Sociale
c) Sport

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale.
2. Per l'iscrizione nell'albo di cui al precedente comma 1, oltre i requisiti di legge, sono richiesti i seguenti:

a) atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
b) operatività nel territorio comunale;
c) obbligatorietà del bilancio e dei rendiconti approvati dalla base associativa, con le modalità stabilite nello statuto;

3. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
   a) l'assenza dei fini di lucro;
   b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
   c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati non discriminatori nonché i loro diritti ed obblighi.
5. Sono comunque escluse dall'albo comunale i partiti politici e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
6. Le Associazioni di volontariato devono, altresì, essere iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Campania.

ART. 4 – ASSOCIAZIONI CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1. Le associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni a condizione che attestino di:

a) svolgere operosamente attività senza scopo di lucro a favore della Comunità di Pimonte;
b) eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione, è presentata al Comune di Pimonte unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico o scrittura privata registrata, dai quali risultino la sede dell'associazione, le finalità perseguite, l'elettività delle cariche nonché la possibilità concessa a chiunque di associarsi;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con eventuali recapiti, in particolare le generalità del legale rappresentante e di un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione;
c) relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo anno;
d) indicazione del settore o dei settori dell'Albo cui si chiede di essere iscritti;
e) per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale, autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 4, copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa;
f) impegno a comunicare all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale ed altre circostanze dichiarate e/o documentate.

2. L'iscrizione è approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area, previa verifica dei necessari presupposti.

3. Entro il 28/29 febbraio è fissato il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'albo, corredate dalla prescritta documentazione.

4. Entro il 31 marzo il responsabile dell'area procede all'adozione della determinazione di approvazione dell'albo.

5. Il Responsabile, entro il termine di trenta giorni dall'adozione della determinazione di cui al comma precedente, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego all' iscrizione all'Albo.

ART. 6 - REVISIONE DELL'ALBO

1. Albo delle forme associative soggiace alla revisione e aggiornamento annuale.
2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, le Associazioni già iscritte all'albo, che intendono mantenere la condizione acquisita, devono trasmettere al Comune una relazione illustrativa dell'attività svolta con indicazione delle relative spese e fonti di finanziamento. Alla relazione dovrà

essere allegata dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche rispetto alla documentazione trasmessa al Comune.

3. Entro il 28/29 febbraio di ciascun anno le Associazioni, già iscritte nell'albo, devono produrre la documentazione di cui al precedente comma 2, pena la cancellazione d'ufficio.

ART. 7 - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI E VERIFICHE

1. Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'albo deve essere comunicata al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
2. In ogni momento il Responsabile dell'area, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile del Area competente:

- nel caso di scioglimento dell'associazione;
- in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentate;
- qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
- mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione di cui al c. 2 del precedente art. 6;
- nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 12 o tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità.

2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 9 – PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Pimonte cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo nonché la pubblicazione e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, e contributi.

2. Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un'apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 10 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dall'art. 17 e seguenti dello statuto, ed in particolare:

- diritto di accesso e partecipazione ai procedimenti amministrativi e alle attività di interesse sociale e culturale, attraverso consultazioni preventive e periodiche informazioni, nonché con sollecite e motivate risposte alle loro proposte ed istanze;
- erogazione di contributi per la realizzazione di specifici progetti elaborati d'intesa con il Comune;
- patrocinio per specifiche occasioni o attività.

ART. 11 – CONVENZIONI

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi, mediante procedura ad evidenzia pubblica, con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. La convenzione può essere revocata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta ripubblicazione.